

COMUNE DI PORDENONE

**Criteria, requisiti e caratteristiche delle
aree sulle quali possono essere installati
gli impianti di distribuzione carburanti**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 21 febbraio 2005.

Testo entrato in vigore in data 30.03.2005

TITOLO I – IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

ART 1 – Ripartizione del territorio comunale

1. Il territorio comunale, è suddiviso nelle zone omogenee previste dal P.R.G.C..

ART. 2 – Tipologia dei nuovi impianti

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, e da quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e devono essere esclusivamente del tipo denominato “*stazione di servizio*”.

ART. 3 – Caratteristiche degli impianti

1. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il GPL ed il metano.
2. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 NCdS e art.61, comma 3 Regolamento).

ART. 4 – Limitazioni delle nuove localizzazioni

1. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
2. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.
3. La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella prevista nel Nuovo Codice della Strada (NCdS) e nel relativo regolamento di attuazione.
4. Lungo le curve di raggio inferiore a mt.300 (trecento) non possono installarsi alcun impianto stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i mt.300 (trecento) ed i mt.100 (cento) l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt.100 (cento) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a mt.95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

ART. 5 – Occupazione temporanea di suolo pubblico

1. Qualora per la realizzazione e/o la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via temporanea di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

ART. 6 – Principi generali

1. L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo art.11.

2. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua.
3. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt.5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti negli strumenti urbanistici.
4. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle altre disposizioni (regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione, ecc.), nel rispetto di quanto indicato nel comma precedente, il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone deve essere di mt.10 (dieci).
5. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.
6. Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali, regionali, (ed anche alle altre normative).

ART. 7 – Caratteristiche della pensilina

1. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata e l'aggetto della pensilina stessa a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt.5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione la distanza di mt.1,5 dal ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

ART. 8 – Impianti di lavaggio e scarichi

1. Nei casi di installazione anche di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.
2. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

ART. 9 – Serbatoi di stoccaggio

1. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche dal sistema di rilevazione di eventuali perdite, dei sistemi e di tutte le metodologie conformemente alle disposizioni vigenti..

ART. 10 – Tutela di beni ambientali e architettonici

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti:

1. nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi della L. 1089/39 nonché nelle aree di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 ed entro un raggio di 200 mt da tale area, salvo quanto disposto dai successivi articoli;
2. nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico – artistico, architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale;
3. nella aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico.

ART. 11 – Superficie minima

1. La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è quella fissata dal piano regionale carburanti o da normative regionali (art. 5, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres.).

ART. 12 – Superficie edificabile

1. La superficie coperta massima degli edifici da realizzarsi negli impianti di distribuzione non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area.
2. La superficie utile, così come definita dal DPGR 14.07.2000 n. 0242/Pres., da destinare alle attività integrative, non potrà superare i seguenti limiti:
 - non superiore al 60% della superficie utile realizzabile, nel caso di impianto localizzato all'interno della perimetrazione del centro abitato;
 - non superiore al 40% della superficie utile realizzabile, nel caso di impianto localizzato fuori dalla perimetrazione del centro abitato;
3. In ogni caso la superficie utile complessiva destinata ad attività integrative, così come definite al successivo art.17, non potrà superare in ogni caso i 100 mq..
4. La superficie destinata a somministrazione di alimenti e bevande non potrà superare inoltre il 40% della superficie utile destinata ad attività integrative con un massimo di 40 mq .

ART. 13 – Integrazione della superficie dell'impianto

1. La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione di carburante che hanno al proprio interno attività integrative (negozi, bar, edicole, ristoranti, e simili) deve essere aumentata per ogni mq di superficie di calpestio di tali locali di 2,5 mq., di cui almeno mq. 2 destinati a parcheggio.

ART. 14 – Dimensioni

1. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti denominata "stazione di servizio", ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone urbanistiche all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.
2. L'altezza massima degli edifici è quella prevista dall'art. 5 del Piano regionale solo se in assenza di definizioni dallo strumento urbanistico.
3. Le pensiline non devono superare i 6 metri di altezza.

ART. 15 - Distanze

1. La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle stabilite dal piano regionale carburanti e/o da normative regionali (art. 6 del Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres.).
2. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti e agli accessi più vicini nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres.

ART. 16 - Deroga

1. E' ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto delle distanze minime e di tutte le condizioni di cui al presente regolamento comprese le disposizioni di cui agli strumenti urbanistici.

ART. 17 – Attività integrative

1. Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicole non esclusive e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di commercio, pubblici esercizi, edicole e riviste e dei relativi piani comunali di settore. Tali attività sono definite attività integrative.

ART. 18 - Accessi

1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e artt. 46 e 61 del Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.
2. Per quanto riguarda l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt 10 (dieci). La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione edilizia ed autorizzazione all'installazione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.
3. Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti situati lungo le strade statali devono avere le caratteristiche tecniche specifiche indicate all'art.4 dell'Allegato del Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres.
4. Per le strade di scorrimento si valuterà l'opportunità di realizzazione di corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita dalla strada.
5. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici devono essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada e alle seguenti particolari prescrizioni:
 - a) all'interno dei centri abitati minimo mt 15 (quindici);
 - b) fuori dai centri abitati minimo mt 95 (novantacinque) a meno che non vengano dettate distanze superiori per ragioni di sicurezza e garantire la fluidità della circolazione così come previsto dall'art.22 comma 9 del Nuovo Codice della Strada.
6. In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.
7. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

ART. 19 - Piazzale

1. Il piazzale deve avere le caratteristiche previste all'art.4, comma 3, dell'Allegato del Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres. ed essere separato dalla sede stradale da apposito spartitraffico avente una larghezza non inferiore a mt 0.50 (zero e cinquanta) e non eccedente mt 1,50 (uno e cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm 20 (venti) e cm 30 (trenta).

ART. 20 - Spartitraffico

1. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a non oltre mt 2,50 (due e cinquanta) dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.
2. Sullo spartitraffico possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, in conformità a quanto previsto all'art.4, comma 3, dell'Allegato del Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres, e non eccedenti l'altezza di mt 0,70 (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

ART. 21 - Visibilità

1. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (artt. 16 e 18 del N.C.d.S.).

ART. 22 – Canalizzazioni e smaltimento acque stradali

1. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.
2. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio o altro materiale ritenuto consono ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovativi derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune. Si fanno salve le prescrizioni tecniche dettate dagli uffici comunali preposti alla viabilità.

ART. 23 – Abbattimento di alberature e piantagioni

1. L'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni, secondo le normative vigenti.

ART. 24 - Insegne

1. La Ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di "stazione di servizio" alle condizioni previste dal Codice della Strada se l'impianto si trova fuori dai centri abitati o da altre normative e regolamenti vigenti tra cui l'art. 7, comma 1 dell'Allegato del Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres.

ART. 25 - Segnaletica

1. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S.. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita.

TITOLO II – MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

ART. 26 – Interventi su impianti esistenti

1. Gli interventi all'impianto relativi a opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, modifiche, potenziamenti e ristrutturazioni devono avvenire nel rispetto delle relative normative vigenti.
2. Gli interventi di ristrutturazione potranno avvenire solo se l'impianto è conforme alle disposizioni di PRGC e degli strumenti urbanistici.

ART. 27 – Sostituzione serbatoi

1. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D.lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre:
 - a) la data di inizio dei lavori di sostituzione dev'essere comunicata con specifico avviso scritto, inviato con congruo anticipo, all'A.R.P.A. e per conoscenza al Comune;
 - b) dev'essere effettuata, e comunicata all'A.R.P.A. ed al Comune, l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare l'eventualità di inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.

ART. 28 – Smantellamento e rimozione

1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesto atto autorizzatorio allo smantellamento.
2. Lo smantellamento e la rimozione prevedono:
 - a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
 - b) la rimozione di tutte le strutture presenti all'interno dell'area dell'impianto, sopra e sotto il suolo da attuarsi secondo la normativa vigente;
 - c) la bonifica del sito secondo le specifiche disposizioni e secondo quanto previsto all'art.17 del Decreto Legislativo 22/97 e del Decreto Ministeriale 471/99.

TITOLO III – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

ART. 29 – Caratteristiche degli impianti e dei serbatoi

1. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico.
2. Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.
3. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30 – Violazioni e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni e provvedimenti per legge, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art.7 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, da un minimo di Euro 1000 ad un massimo di Euro 10.000.
2. Fatte salve le altre sanzioni e provvedimenti di legge, eventuali violazioni in materia di inquinamento l'Amministrazione determina in aggiunta una sospensione dell'attività da un minimo di giorni tre ad un massimo di giorni trenta. In caso di recidiva i giorni sono elevati fino ad un massimo di giorni novanta.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
4. Nel caso di violazioni relative all'insegna l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'insegna, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

INDICE	
TITOLO I - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	2
Art.1 – Ripartizione del territorio comunale	2
Art.2 – Tipologia dei nuovi impianti	2
Art.3 – Caratteristiche degli impianti	2
Art.4 – Limitazioni delle nuove localizzazioni	2
Art.5 – Occupazione temporanea di suolo pubblico	2
Art.6 – Principi generali	2
Art.7 – Caratteristiche della pensilina	3
Art.8 – Impianti di lavaggio e scarichi	3
Art.9 – Serbatoi di stoccaggio	3
Art.10 – Tutela di beni ambientali e architettonici	3
Art.11 – Superficie minima	4
Art.12 – Superficie edificabile	4
Art.13 – Integrazione della superficie dell'impianto	4
Art.14 – Dimensione	4
Art.15 – Distanze	4
Art.16 – Deroga	5
Art.17 – Attività integrative	5
Art.18 – Accessi	5
Art.19 – Piazzale	5
Art.20 – Spartitraffico	6
Art.21 – Visibilità	6
Art.22 – Canalizzazioni e smaltimento acque stradali	6
Art.23 – Abbattimento di alberature e piantagioni	6
Art.24 – Insegne	6
Art.25 - Segnaletica	7
TITOLO II – MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI	7
Art.26 – Interventi su impianti esistenti	7
Art.27 – Sostituzione serbatoi	7
Art.28 – Smantellamento e rimozione	7
TITOLO III – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO	7
Art.29 – Caratteristiche degli impianti e serbatoi	7
TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art.30 – Violazioni e sanzioni	8

a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 08.01.2007